



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **0027571/R.U.**

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che ha abrogato la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90 che, in attuazione della predetta normativa europea, ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

VISTO l'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale prescrive che: *“L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza”*;

VISTO l'articolo 54, comma 1, del predetto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 il quale prescrive che *“Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1060, della legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di stabilità per il 2018), che ha introdotto l'articolo 52-*bis* al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo l'istituzione di un *“Registro dei distributori ed esercenti”*;

PRESENTATO il documento contenente le linee guida al Comitato di Sicurezza Finanziaria.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Linee guida ad ausilio dei concessionari

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231, in ordine agli obblighi di identificazione della clientela, di verifica del possesso e controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, sono adottate, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del citato decreto, le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco come definiti dall'articolo 1, comma 3, lettera c) del predetto decreto legislativo, contenute nell'Allegato facente parte integrante del presente provvedimento.
2. Le presenti linee guida vanno ritenute come minimali in quanto rimane la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un'applicazione congiunta in quanto i criteri individuati nell'allegato possono essere utilizzati anche contemporaneamente, o secondo un approccio piramidale.
3. Fermo restando quanto disposto dagli indicatori e schemi di anomalia elaborati dall'UIF, le seguenti linee guida individuano comportamenti da sottoporre a monitoraggio per ciascun ambito di gioco.

ARTICOLO 2

Adempimenti dei concessionari

1. I concessionari di gioco, relativamente ai settori del Bingo, delle Scommesse e degli Apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i concessionari per il gioco a distanza, adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1 devono essere volti alla verifica della corretta attività, prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, per ridurre i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, svolta anche per il tramite di distributori ed esercenti, a ogni titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta dei servizi di gioco.
3. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1, sono adottati anche tenendo conto dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e, in particolare, sono adeguati ai rischi:
 - a. delle specifiche tipologie di gioco, rispetto alle quali sono descritte, nelle rispettive voci delle linee guida, le possibili anomalie di carattere soggettivo e oggettivo;
 - b. delle specifiche aree geografiche nelle quali insiste l'offerta di gioco; in particolare le procedure consentono analisi specifiche, quantomeno per singolo punto di vendita e, in forma aggregata a livello comunale e

- provinciale, dei dati di raccolta del gioco, delle vincite, e delle fasce orarie in cui si sviluppa il gioco;
- c. della specifica clientela del punto di vendita: in particolare le procedure definiscono dei profili di rischio dei clienti sia dal punto di vista oggettivo (ad es. sulla base dei dati del punto di vendita, della tipologia del gioco, della concomitanza di più forme di gioco offerte nel medesimo punto di vendita), sia dal punto di vista soggettivo (ad es. similarità di comportamenti anomali tra clienti, ricorrenze di vincite in casi particolari, richieste di pagamento delle vincite in località diversa da quella di residenza o di operatività, improvviso incremento dei volumi delle giocate e/o delle vincite);
 - d. di impossibilità o difficoltà nell'identificazione del cliente nel caso di: riluttanza a fornire documenti, illeggibilità o incompletezza dei documenti forniti al momento dell'adeguata verifica del cliente, divergenza tra giocatore identificato all'atto della giocata e soggetto che procede alla riscossione della vincita.
4. I concessionari di gioco adottano procedure per rilevare l'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
 5. I concessionari di gioco, secondo quanto contenuto nelle convenzioni di concessione nei settori previsti, adottano procedure per verificare la permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali in capo ai distributori e agli esercenti, idonei a garantire la legalità e la correttezza dei loro comportamenti. Pertanto, i contratti devono prevedere apposite clausole di immediata estinzione del rapporto a fronte del venir meno dei citati requisiti o in caso di gravi e ripetute infrazioni rilevate in occasione di controlli e verifiche svolte sull'attività della filiera.
 6. A seguito dell'adozione del "*Registro dei distributori ed esercenti*" di cui all'art.52-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come introdotto dall'art. 1, comma 1060, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in ogni caso inibita al concessionario la possibilità di legarsi contrattualmente, ovvero di mantenere un rapporto contrattuale già esistente, con un soggetto resosi responsabile di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.
 7. I concessionari, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art.52-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, con i distributori e gli esercenti, secondo modalità telematiche idonee a garantire l'interoperabilità con il Registro di cui al comma precedente.
 8. I concessionari - tenuto conto che il territorio nazionale, sul quale la struttura della filiera del gioco ha una capillare diffusione, ha caratteristiche socio-economiche anche molto variegate - in un'ottica di definizione e armonizzazione delle politiche di gestione dei punti di raccolta del gioco, devono curare la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto alle seguenti attività:
 - a) adeguata verifica della clientela;
 - b) analisi del rischio (profilo soggettivo e oggettivo);
 - c) adeguata conservazione dei dati e documenti acquisiti;
 - d) profilatura della clientela con riferimento anche al contesto socio-economico;
 - e) corretta raccolta dei dati ai fini delle segnalazioni sospette e/o delle comunicazioni oggettive.

9. Parimenti, l'onere di cui al comma precedente, finalizzato alla diffusione di comportamenti che mitigano il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oltre che di violazione delle norme di regolamentazione dello specifico settore di gioco, deve essere profuso anche da quei gestori ed esercenti che si avvalgono, per la propria attività, di dipendenti o terzi incaricati.
10. I concessionari comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati previsti nel Servizio Telematico Antiriciclaggio secondo le modalità definite da quest'Agenzia e diramate con le apposite circolari.

ARTICOLO 3

Controlli sull'operato dei concessionari

1. Le procedure e i controlli di cui all'articolo 2 sono disposti dai concessionari di gioco entro trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento e comunicati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo: monopoli.analisicontrollo@pec.aams.it.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli controlla, attraverso apposite attività di verifica presso i concessionari medesimi, l'effettiva adozione delle procedure e dei sistemi di controllo, ai sensi della normativa vigente e del presente provvedimento.
3. La mancata o insufficiente adozione di procedure e di sistemi di controllo previsti ai sensi del presente provvedimento, nonché l'utilizzo non adeguato dei medesimi sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 64, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo.
4. L'omessa o parziale comunicazione dei dati al Servizio Telematico Antiriciclaggio ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del presente provvedimento, è valutata sotto il profilo dell'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo preposti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Roma, 15 febbraio 2019

Roberto Fanelli

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993*

Allegati:

1 - Linee Guida per singoli settori di gioco

Linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio e per la mitigazione del rischio, ai sensi dell'art.52, co.4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Linee Guida per singoli settori di gioco

1 - BINGO

Il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 prevede l'obbligo per il titolare di concessione di Sala bingo di procedere all'identificazione del giocatore che consegue una vincita pari o superiore a 2.000 euro, anche se tale limite è costituito dalla somma di più vincite nell'ambito della medesima partita.

Tuttavia tale obbligo viene prescritto ogni volta che, indipendentemente dall'importo delle vincite, il concessionario ravvisa comportamenti nei giocatori riconducibili a sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Le maggiori criticità rilevate per il settore specifico, sono rappresentate dai seguenti aspetti:

- a) portabilità dei titoli;
- b) possibilità di realizzare vincite in orari con bassa presenza di giocatori in sala.

Al riguardo, si fornisce un elenco, non esaustivo, di circostanze che - tenuto anche conto delle criticità del sistema economico, sociale e territoriale di riferimento (economia informale, uso del contante, infiltrazioni criminali) – il concessionario deve considerare per valutare fatti o comportamenti soggettivi ed oggettivi, che rendano opportuna l'adeguata verifica del giocatore.

Circostanze soggettive:

- a) acquisto di cartelle con banconote di grosso taglio da parte del giocatore;
- b) richieste di pagamento in contanti delle vincite, d'importo inferiore a 2.000 euro, da parte del giocatore o di giocatori che si suppone operino in gruppo;
- c) richiesta di pagamento di vincite con strumenti diversificati;
- d) presentazione di documenti, nel caso di adeguata verifica del giocatore, deteriorati, scarsamente leggibili nei dati e/o nell'immagine.

Condizioni oggettive delle sale:

- a) presenza, nell'area gioco della sala, di clienti che non acquistano cartelle;
- b) assegnazione di premi aggiuntivi in orari prossimi all'apertura;

- c) scarsa affluenza all'area di gioco in concomitanza con lo svolgimento di partite con premi aggiuntivi in palio.

Il concessionario, al fine di individuare comportamenti anomali che, indipendentemente dagli importi delle vincite, richiedono l'identificazione dei soggetti che le pongono in essere, deve predisporre strumenti di monitoraggio delle operazioni che si svolgono in sala che tengano conto almeno dei seguenti indici:

- a) media delle cartelle vendute o media della raccolta della sala;
- b) media dei giocatori in sala;
- c) media delle vincite distribuite;
- d) numero vincite con richiesta di pagamento in contanti.

La consistenza di questi valori, che possono essere presi come parametri dell'andamento standard dell'attività di gioco che si realizza, deve essere determinabile per data, per settimana e per mese; scostamenti importanti dai valori medi devono indurre a considerare soprattutto le condizioni ambientali nelle quali gli stessi si verificano, rappresentate in maggior misura dalla scarsa presenza di giocatori in rapporto alle cartelle vendute.

La caratteristica propria delle sale Bingo per l'offerta del gioco vede operare a diretto contatto con il pubblico e con i giocatori, personale dipendente contrattualizzato dal concessionario.

Tale circostanza impone che il concessionario, individuato nel settore come soggetto responsabile degli obblighi antiriciclaggio, svolga con attenzione e cura particolare l'azione di informazione e aggiornamento, quando non già formazione professionale, del personale addetto di sala anche riguardo ai corretti comportamenti da tenere nel rispetto della normativa oggetto delle presenti linee guida.

2 - GIOCO A DISTANZA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come sostituito dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, il concessionario deve procedere all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente ai fini dell'apertura e della modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Tale obbligo impone l'esclusione di qualsiasi forma di utilizzo di modalità di registrazione sul sito del concessionario che richieda al giocatore, al momento dell'iscrizione, un set di informazioni diverse o inferiori rispetto a quelle elencate nel contratto di conto di gioco (nome e cognome, codice fiscale, luogo di nascita, residenza, estremi di un valido documento di riconoscimento, indirizzo e-mail, recapiti telefonici). Non è ammessa la registrazione semplificata. Alla scadenza del documento e, prima di consentire il prelievo, occorre procedere all'aggiornamento degli estremi del documento. È opportuno che il concessionario acquisisca sempre, per ciascun conto, il nickname del giocatore e il suo indirizzo di posta elettronica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica.

1) Lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti

Premesso che lo stato dei conti di gioco è monitorabile in maniera automatizzata mediante i sistemi forniti da questa Agenzia in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, ogni concessionario deve sviluppare appositi indicatori per intercettare operazioni con movimentazione rilevante.

Gli indicatori di movimentazione rilevante possono essere :

- a) di tipo finanziario, riferiti cioè agli importi delle ricariche e dei prelievi normalmente rilevabili giornalmente, settimanalmente, mensilmente, ovvero anche in finestre di tempo più ampie. Il concessionario nella costruzione degli indicatori finanziari deve tenere conto ovviamente del valore della raccolta in relazione alle diverse tipologie di gioco offerte;
- b) di tipo temporale, relativamente alla ripetizione di movimentazioni rilevanti in un dato arco di tempo posto sotto osservazione.

Tali indicatori permettono di selezionare un primo insieme di giocatori, che potrà successivamente essere soggetto ad ulteriori verifiche sulla base di indicatori successivi, che tengano anche conto del comportamento del giocatore.

Il concetto di movimentazione rilevante deve consentire al concessionario di distinguere le operazioni che possono integrare profili di rischio in chiave di riciclaggio dalle operazioni che, per l'importo minimo, integrano frodi che vanno trattate secondo criteri differenti da quelli descritti in questa sede.

2) Conti di gioco caratterizzati da una “concentrazione anomala” di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra i giocatori.

Anche in questo caso, il concessionario deve costruire appositi indicatori per l’individuazione di concentrazioni anomale di vincite e perdite, soprattutto con riferimento al gioco del *betting exchange* e ai giochi di carte con interazione tra giocatori.

Con riferimento a tali giochi vanno innanzitutto vagliate, a titolo indicativo, circostanze specifiche, quali:

- a) la frequenza delle partecipazioni allo stesso tavolo;
- b) la partecipazione allo stesso tavolo con altri utenti che sembrano collegati (MAC address, device linked, stesso IP);
- c) l’uso illecito di software di gioco.

Al verificarsi delle circostanze descritte, il successivo approfondimento deve indagare sulla eventuale presenza di casi con importi di vincite o perdite particolarmente elevati e valutare se le stesse siano riconducibili a una perdita volontaria di uno dei giocatori coinvolti.

3) La tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati.

Con riferimento a tutti gli strumenti di ricarica, va preliminarmente verificato da parte dei concessionari, che gli stessi siano emessi da soggetti sottoposti alle direttive europee in materia di antiriciclaggio, ovvero, se residenti al di fuori dell’Unione europea, sottoposti a normative di contenuto analogo e in grado di assicurare forme di garanzia non inferiori a quelle previste dalla IV direttiva UE n.2015/849.

Tutti gli strumenti di ricarica sono oggetto di un’analisi di rischio da parte del concessionario, che elabora appositi indicatori relativi a tali strumenti o all’uso combinato degli stessi. Di seguito si riportano dei possibili esempi di operatività che possono suggerire l’esistenza di comportamenti sospetti:

- a) utilizzo di carte di credito contemporaneamente ad un *e-wallet*, che potrebbe comportare la possibilità di trasferimento di denaro da una tipologia di strumento (carta) verso un’altra meno tracciabile (*e-wallet*);
- b) ricarica effettuata con un elevato numero di carte in un intervallo di tempo ridotto;
- c) utilizzo di strumento di deposito non intestato al giocatore, laddove il concessionario ne è a conoscenza.

Le ricariche e i prelievi vanno comunicati in tempo reale al sistema centrale dell’Anagrafe dei Conti di Gioco o al massimo entro le 24 ore successive all’operazione.

Il concessionario deve prestare particolare attenzione ai metodi di pagamento anonimi, in particolar modo alla carta di ricarica o *scratch card*, tenuto anche conto delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 all’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/849, che prescrive l’obbligo di identificazione anche per le operazioni di pagamento a distanza, quali definite all’articolo 4, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, se l’importo pagato è superiore a 50 euro per operazione.

L'utilizzo di tale ultimo strumento di pagamento, al fine di garantirne la tracciabilità, è consentito solo dopo che, con la ricezione di un valido documento di riconoscimento, si è completata l'adeguata verifica del cliente.

Al fine di monitorarne l'utilizzo, inoltre, il concessionario deve avere cura di elaborare degli indicatori appositamente dedicati alle carte di ricarica, che tengano conto almeno dei seguenti indici:

- a) frequenza di utilizzo delle *scratch card* rispetto ad altri strumenti di ricarica;
- b) rapporto percentuale tra importi di ricarica complessivi e quelli a mezzo di *scratch card* in un dato arco temporale (ad esempio settimanale, mensile).

4) La frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco.

Il concessionario, monitorando il numero delle ricariche in relazione a un conto di gioco per un periodo di tempo determinato (giornaliero, settimanale, mensile), deve costruire appositi *alert* per la rilevazione di concentrazioni anomale di tali operazioni in determinate fasce temporali.

5) L'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra ricariche e prelievi.

I comportamenti rischiosi possono essere definiti anche in base al rapporto tra ricariche e prelievi, avuto riguardo alla frequenza delle operazioni entro un arco di tempo predeterminato.

A titolo indicativo, costituisce un esempio di operatività, che può suggerire l'esistenza di comportamenti sospetti, l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi per le operazioni di ricarica e di prelievo.

3 - SCOMMESSE A QUOTA FISSA IPPICHE E SPORTIVE

In via preliminare si precisa che le tipologie di gioco denominate Bigmatch e V7, rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle scommesse a totalizzatore nazionale su eventi ippici e sportivi, pertanto sottoposti alla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nell'ambito del settore della raccolta delle scommesse su rete fisica, il *National Risk Assessment* ha rilevato un rischio medio alto.

La criticità più rilevante, in realtà, è costituita dalla presenza di soggetti che, non dotati di titolo concessorio né tantomeno di alcuna licenza di pubblica sicurezza di cui all'art.88 del TULPS, raccolgono scommesse attraverso una rete di punti di vendita, parallela a quella legale, per conto di *bookmakers* esteri non autorizzati in Italia.

Proprio in relazione al loro profilo di rischio particolarmente elevato, tali soggetti, che pur hanno avuto la possibilità di regolarizzare la propria rete ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n.190/2014, così come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n.208/2015, rimangono comunque obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'art.1, comma 644, della legge n.190/2014.

Tuttavia l'impossibilità di censire i punti di tale rete di vendita, se non a seguito di accessi per segnalazioni ricevute, rappresenta il maggior ostacolo all'identificazione dei soggetti obbligati al rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Per quanto attiene alla rete dei punti vendita autorizzati, le minacce specifiche sono riconducibili, almeno, alle seguenti circostanze:

- a) portabilità dei titoli;
- b) conoscenza di frodi sportive e con conseguente alterabilità delle quote;
- c) possibilità di alterazione delle quote (cd. "quote anomale¹") su scommesse sportive a quota fissa per un dato periodo di tempo;
- d) reinserimento di denaro da parte dello stesso gestore derivante dalla commissione di illeciti nella gestione dei punti di vendita.

Tali minacce sono trasversali rispetto anche a settori di gioco diversi accomunando, la prima, tutte le forme di gioco che si svolgono su rete fisica, mentre le restanti costituiscono fattori esterni ambientali che possono caratterizzare aree geografiche diverse (infiltrazioni criminali sul territorio, economia informale, uso diffuso del contante, e altro).

A presidio delle minacce il concessionario deve, in primo luogo curare l'attenta valutazione dei profili di rischio dei soggetti da contrattualizzare.

Già la convenzione di concessione, richiede al concessionario, per la scelta dei soggetti da coinvolgere nella gestione dei propri negozi di gioco e "corner, la verifica del possesso e il controllo della permanenza dei requisiti reputazionali dei soggetti.

¹ Quote offerte per gli esiti giocati che risultano non allineate con le quotazioni medie in virtù degli incontri cui sono associate.

Come delineata la responsabilità del concessionario nella nuova normativa antiriciclaggio, in via precauzionale è opportuna la verifica, mediante l'acquisizione di autocertificazione, di ulteriori requisiti che garantiscano l'affidabilità oltre che l'onorabilità, al fine di escludere quei soggetti che abbiano in passato avuto comportamenti censurabili, sia per aspetti penali, che amministrativi in relazione al gioco pubblico, ovvero alla corretta gestione del denaro derivante dalla raccolta.

Il controllo della rete dei punti vendita deve essere condotto dal concessionario mediante apposite procedure che mettano in relazione l'andamento della raccolta delle scommesse con gli aspetti legati ai comportamenti di gestori e giocatori.

In particolare, il concessionario deve essere dotato di appositi strumenti che permettano l'acquisizione e il successivo monitoraggio dei dati relativi al pagamento delle vincite da parte dei gestori (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la verifica della ricorrenza degli strumenti di pagamento utilizzati).

Circa la valutazione di comportamenti di gestori e giocatori all'interno dei punti vendita, il concessionario, avuto riguardo anche a sospetti di attività di frode su uno degli eventi oggetto di scommessa rilevabili da fonti esterne, deve adottare strumenti per la rilevazione almeno di:

- a) chiusura anticipata della raccolta delle scommesse sull'evento durante la normale fase di accettazione delle scommesse;
- b) operazioni multiple (più giocate, per importi equivalenti, inferiori alla soglia di legge sul medesimo evento, in un tempo ravvicinato, in una sala, e specificatamente su singoli terminali).

L'analisi della raccolta deve basarsi sull'adozione, all'interno della propria struttura telematica, di sistemi di monitoraggio dei valori ad essa relativi rispetto alle quote offerte. In particolare, il concessionario deve rilevare l'andamento della raccolta della sala con riguardo:

- a) alla media dei singoli punti di vendita;
- b) alla media delle aree geografiche predefinite (comune, province).

La consistenza di questi valori, che possono essere presi come parametri dell'andamento standard dell'attività di gioco che si realizza, deve essere determinabile per data, per settimana e per mese; scostamenti importanti, dei valori della sala presa in considerazione, dai valori medi devono indurre a considerare soprattutto le circostanze ambientali nelle quali gli stessi si verificano.

Pertanto, ai fini della mitigazione del rischio e della individuazione di operazioni sospette, il concessionario deve fornire la sala di strumenti di *back – end*, tali da consentire, mediante l'incrocio dei dati di gioco con le criticità rilevate, l'identificazione di quei soggetti che, indipendentemente dagli importi delle puntate e/o delle vincite, pongono in essere comportamenti degni di adeguata verifica.

4 - VLT (apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS)

Per quanto concerne il settore degli apparecchi VLT, il *National Risk Assessment* ha evidenziato un livello di rischio elevato in base alle seguenti minacce:

- operazioni di gioco/inserimento denaro sugli apparecchi, volte a realizzare attività potenzialmente sospette “sospette”;
- portabilità di titoli (ticket) e mancanza di sufficienti informazioni sui medesimi, in particolare degli importi vinti;
- utilizzo non controllato del contante;
- comportamenti “anomali” rilevabili all’interno delle sale.

A seguire il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90 ha recepito le prescrizioni contenute nella IV direttiva UE, in particolare prevedendo, all’art.53, comma 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’obbligo di identificare tutti i soggetti che portano all’incasso ticket il cui valore nominale è pari o superiore a 500 euro.

Inoltre, il medesimo comma prevede l’adozione, da parte dei concessionari, di strumenti che consentono di verificare ticket portati all’incasso, di qualunque importo, che indicano assenza di vincite o bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.

L’articolo 52, comma 2, lettera c), nn. 3.1 e 3.2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, a mitigazione del rischio, sia assicurato il monitoraggio di:

- a) singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;
- b) comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati.

In osservanza di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90, in relazione agli adeguamenti tecnologici necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i concessionari, entro la data del **4 luglio 2018**, sono tenuti a presentare in verifica, presso uno degli Organismi di certificazione ed ispezione i sistemi di gioco adeguati.

Tale verifica, obbligatoria per la successiva messa in esercizio, dovrà concludersi entro il 31 marzo 2019, così come previsto dall’art.15, comma 4 delle regole tecniche VLT (decreto prot. n. 37100/R.U. del 4 aprile 2017), che dispone la dismissione dei sistemi di gioco non adeguati a far data dal 1 aprile 2019.

Come è noto, il citato decreto delle regole tecniche ha già introdotto l’implementazione dei sistemi di gioco con funzionalità che consentono:

- di isolare le cd. sessioni di gioco per identificare una serie di operazioni riferite potenzialmente ad un unico soggetto;
- la visualizzazione di alcune significative informazioni sui ticket per una immediata consultazione da parte dell’operatore di sala.

Inoltre, nell’ambito delle procedure di monitoraggio, l’articolo 4 del citato decreto regole tecniche assicura che i sistemi di gioco da certificare possono consentire il monitoraggio per l’esercizio dell’azione di vigilanza e controllo.

Ai fini del monitoraggio, si individuano alcune casistiche, non certo esaustive, che ripetute e/o contemporanee, rappresentano possibili indici di anomalia da attenzionare, fornendo anche apposite istruzioni ai gestori di sala:

- tempo significativo trascorso tra l'emissione e la riscossione del ticket nel caso in cui sia superiore a 60 giorni;
- portabilità da parte dello stesso giocatore di numerosi ticket di importo appena inferiore alla soglia di 500 euro;
- portabilità di ticket con importi puntati irrilevanti;
- richieste al sistema di sala di cambio di denaro con ticket, in particolare se effettuate utilizzando banconote di grosso taglio;
- pagamenti multipli alla stessa persona.

Tenuto conto delle caratteristiche dei sistemi di gioco, è possibile conoscere il tempo di inizio della sessione di gioco del ticket portato all'incasso.

Tale informazione è da utilizzare anche a campione, soprattutto nei casi in cui vi è il dubbio che il ticket si riferisce ad operazioni non concluse nell'ambito di più giorni e, qualora il concorrere di altre circostanze fra quelle descritte, impongono una valutazione aggiuntiva.

I concessionari devono rafforzare procedure, anche non interne al sistema di gioco, che consentono di individuare, pure attraverso il rapporto tra le voci complessive presenti sul ticket portato all'incasso, possibili comportamenti che deviano da quelli standard e, attraverso tali analisi, isolare quelle sale ove tali fenomeni si concentrano, fornendo specifiche indicazioni ai gestori.

In particolare, va impostato da parte del concessionario ed eventualmente messo a disposizione dei gestori di sala, il monitoraggio dei rapporti percentuali tra le seguenti voci: importo introdotto, importo puntato, importo vinto, valore nominale, con evidenza delle ricorrenze, delle concentrazioni e delle correlazioni, o di altre possibili anomalie.

Una vincita elevata rispetto all'importo puntato non è sinonimo di per sé di anomalia (come nel caso della vincita a titolo di Jackpot), ma lo può diventare per effetto di valutazioni incrociate tra i dati a disposizione. A titolo di esempio, una vincita elevata rispetto all'importo giocato può risultare diversamente anomala, qualora l'importo del valore nominale e/o quello introdotto siano ancora di molto superiori rispetto all'importo giocato e/o all'importo vinto.

Pertanto, si suggeriscono dei parametri, desumibili dal ticket portato all'incasso, da tenere in considerazione ai fini del rilevamento di eventuali comportamenti anomali che, considerata anche la ripetitività di determinati comportamenti di gioco, del contesto socio-economico della sala e di indicatori sotto soglia (vedi di importo appena inferiore ai 500 Euro), potrebbero far ritenere opportuno procedere all'adeguata verifica del giocatore:

- il rapporto fra il valore complessivo dell'importo puntato e quello dell'importo introdotto è inferiore al 20%;
- il rapporto fra il valore complessivo dell'importo puntato e il valore nominale del ticket è inferiore al 20%;

Con specifico riferimento agli strumenti di erogazione delle vincite e dei crediti, c'è l'esigenza di individuare mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità.

L'articolo 8 del decreto delle regole tecniche dispone che le vincite e i crediti residui possono essere erogati, previa validazione da parte del sistema di gioco, esclusivamente tramite i seguenti strumenti:

- a) accredito in euro su conti di gioco nominativi;

- b) accredito su carte prepagate nominative, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco;
- c) ticket emessi dal sistema di gioco riportanti un valore nominale in euro.

Anche al fine di garantire l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo, il decreto delle regole tecniche ha previsto, ai fini della riscossione, l'obbligo della validazione per tutti i ticket, sia quelli riscuotibili in sala (di valore nominale inferiore al limite previsto dalla normativa vigente), che quelli riscuotibili esclusivamente presso il concessionario poiché di importo pari o superiore al limite previsto.

Infatti, il sistema di gioco prevede la riscossione del ticket, previa validazione da parte del sistema centrale, direttamente in sala qualora questo riporti un valore nominale inferiore ai 5.000 Euro (attuale limite vigente), non consentendo l'operazione, attraverso strumenti utilizzabili in sala, in caso di superamento di tale valore.

Inoltre, all'azione di validazione e al momento in cui si realizza, si riferiscono anche tutte le attività connesse, non soltanto al pagamento effettivo delle somme, ma anche alle attività propedeutiche, tra cui l'identificazione del portatore del ticket, attività che materialmente modifica la portabilità del titolo rendendolo nominativo.

Riguardo allo strumento di erogazione di cui al punto a) ciascun concessionario e gestore responsabile di sala dovrà vigilare sulla scrupolosa osservanza di parametri minimi uniformi per tutti i conti di gioco prevedendo che siano:

- infruttiferi;
- personali;
- attivabili per la sola partecipazione al gioco tramite apparecchi VLT.

Va da sé che il conto di gioco non può essere ceduto né dato in uso a terzi e può essere abilitato ai soli seguenti servizi:

- accredito dei versamenti/ricariche effettuati dal titolare del conto e dei bonus eventualmente assegnati dal concessionario/gestore di sala;
- addebito delle somme per l'esecuzione delle partite;
- accredito delle vincite e dei crediti residui (scelta opzionabile dal giocatore alternativa all'erogazione del ticket);
- addebito degli importi riscossi dal giocatore tramite l'erogazione di un ticket.

Al fine di rispettare le disposizioni normative concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, all'atto dell'attivazione del proprio conto di gioco, il titolare deve fornire il documento di identità ed il codice fiscale per la registrazione da parte del concessionario/gestore di sala.

Il conto di gioco deve essere dotato di codice identificativo (username o login) univocamente associato con la registrazione compiuta del concessionario.

Al fine di consentire il rispetto degli obblighi di tracciabilità, l'accredito di vincite su conto di gioco è consentito solo su partite avviate con addebito su conto di gioco.

Analoghe considerazioni valgono per lo strumento delle carte prepagate nominative.

Pertanto, in caso di erogazione di vincita con accredito su carte prepagate nominative o su conti di gioco nominativi, il giocatore può ottenere la riscossione del relativo importo previa

emissione del ticket che sarà oggetto di validazione e riscossione con le definite modalità anche ai fini dell'antiriciclaggio.

Già con le "*Linee guida dei controlli dei concessionari effettuati ai sensi dell'art 14, comma 7, lettere j) e k), della convenzione di concessione*" sono state fornite alcune indicazioni per il controllo, mediante accessi fisici dei concessionari presso gli esercizi in cui sono ubicati gli apparecchi VLT, anche ai fini della verifica dell'osservanza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte dei gestori di sala.

Per i concessionari, l'utilizzo degli esiti dell'analisi dei ticket portati all'incasso secondo i criteri sopra descritti, oltre ad orientare il comportamento diligente dei soggetti a qualunque titolo contrattualizzati, è utile a rafforzare l'attività di monitoraggio anche ai fini di contrastare fenomeni fraudolenti a loro danno posti in essere dai soggetti medesimi.

Pertanto, il concessionario è tenuto a implementare l'attività di controllo, effettuando sulle sale ispezionate, individuate nella percentuale del 10%, anche il controllo, su base annua, di almeno il 25% dei ticket gestiti dalle medesime sale.

L'incaricato del concessionario alla verifica ispettiva presso l'esercizio dovrà, con verbalizzazione delle operazioni effettuate, provvedere tra l'altro a:

- a) verificare la corretta tenuta del Registro relativo all'identificazione dei soggetti ai fini del rispetto delle prescrizioni in materia di antiriciclaggio;
- b) effettuare verifiche a campione del rispetto delle prescrizioni su specifici ticket con identificativi selezionati dal Concessionario di importo tale da rientrare negli obblighi di tracciabilità;
- c) verificare accertare la presenza del Modulo Segnalazione Operazioni Sospette – SOS.

In ultimo, avuto riguardo all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 10, del presente provvedimento, si forniscono, per una maggiore chiarezza nell'ambito del settore di gioco VLT, definizioni puntuali di alcune voci da comunicare semestralmente:

- numero di giocate: il numero di operazioni di inserimento di credito attraverso gli strumenti di pagamento previsti dal Sistema di Gioco VLT il cui importo totale sia superiore a € 500, dal primo inserimento che porta il credito dell'apparecchio da 0 ad un valore superiore, fino alla conclusione del credito o all'emissione del ticket;
- il numero di vincite: il numero di operazioni di inserimento di credito attraverso gli strumenti di pagamento previsti dal Sistema di Gioco VLT, dal primo inserimento che porta il credito dell'apparecchio da 0 ad un valore superiore fino all'emissione del ticket, che si concludono con l'erogazione di un ticket di importo nominale superiore a € 500.

Qualora nel corso della sessione di gioco riferita ad uno dei ticket oggetto di trasmissione (importo nominale maggiore o uguale a € 500) sia stato inserito credito sotto forma di ticket, sarà necessario prevederne la trasmissione dei dati in maniera ricorsiva fino all'individuazione di una sessione di gioco per la quale l'unica modalità di inserimento credito negli apparecchi videoterminali sia avvenuta attraverso contanti.